

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro-Sociale

Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani Abruzzo

**Avviso pubblico
per l'attuazione della Misura 5bis
del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani**

Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica

Febbraio 2020

Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	5
Art. 2 Destinatari	5
Art. 3 Tipologia di intervento.....	6
Art. 4 Risorse disponibili	6
Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio	6
Art. 6 Le specifiche dell'intervento.....	7
Art. 7 Modalità di richiesta della quota di indennità mensile a favore del tirocinante	9
Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore	10
Art.9 Monitoraggio e controllo.....	11
Art.10 Protezione dei dati personali.....	11
Art.11 Informazione e pubblicità.....	12
Art. 12 Informazioni generali.....	12
Art. 13 Foro competente	12

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro - Sociale adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 89;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell'amministrazione digitale” e smi;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- DL n. 4/2019 convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23.01.2019, con il quale si modifica la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;
- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell'accREDITamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 recante recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari ed approvazione “Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, L. 28 giugno 2012, n. 92”;
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l'importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l'importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;
- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo trasmesso con nota prot. RA/0321076/DPG008 del 19 novembre 2018;
- Indirizzi Operativi approvati con Determinazione Direttoriale DPG n. 12 del 7 febbraio 2020.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato ad attuare la Misura 5bis Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani avente ad oggetto la realizzazione di esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.
2. L'Avviso è coerente con la Scheda Misura del PAR, come approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018, rimodulato con DD n.3/DPG del 4 febbraio 2019, e dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019.

Art. 2 Destinatari

1. Sono destinatari della Misura 5bis Tirocini extracurricolari in mobilità geografica tutti i giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolari, e sono disoccupati ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e dell'art. 4 del DL n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019 (*Not in Education, Employment or Training - NEET*).
2. Ai fini dell'accesso alla Misura 5bis di cui al presente Avviso, i NEET, dopo essersi registrati al Programma, devono aver sottoscritto il Patto di Attivazione presso un CPI nel quale abbiano effettuato con l'operatore la scelta delle misure di politica attiva cui essere avviati. La scelta della Misura specifica può essere stata effettuata anche successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, attraverso uno specifico Addendum al Patto. In ogni caso, perché la Misura possa essere erogata, la stessa deve essere stata scelta dal giovane, sul Patto o sull'Addendum. I giovani devono, inoltre, aver rilasciato opportuna dichiarazione ai fini del calcolo del profiling.
3. Possono accedere alla Misura 5bis anche i NEET che fruiscono di forme di sostegno al reddito. In tal caso, l'INPS provvede al pagamento della sola quota eccedente l'importo del sostegno, a concorrenza dell'importo della quota mensile di indennità a carico del programma.
4. Non possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i giovani che abbiano già fruito di un tirocinio extracurricolare in mobilità geografica a valere su Garanzia Giovani anche laddove abbiano concluso la loro esperienza dentro il programma, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione. Tale divieto resta valido anche qualora il giovane, procedendo a nuova iscrizione, opzioni sul Patto di Attivazione la Misura 5bis. La Regione Abruzzo, infatti, prima di autorizzare il tirocinio, verifica che il giovane non sia già stato destinatario di altro tirocinio extracurricolare in mobilità geografica a valere sul Programma. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di modificare tale disposizione in considerazione degli esiti derivanti dal monitoraggio delle attività nonché da diverse determinazioni dell'AdG.
5. I giovani che abbiano fruito di Misure diverse dalla Misura 5bis e concluso la loro esperienza in Garanzia Giovani possono, avendone ancora i requisiti, procedere a nuova iscrizione per accedere ai benefici previsti a valere sul presente Avviso.
5. Non possono essere individuati come destinatari NEET che abbiano già svolto **nell'ambito dello stesso Patto di Attivazione** attività formative a valere sulla Misura 2-B, 2-A o 5 tirocini extracurricolari in ambito regionale.

Art. 3 Tipologia di intervento

1. L'Avviso finanzia tirocini extracurricolari in **mobilità geografica transnazionale** della durata di 6 mesi a favore dei destinatari di cui all'art. 2. Nel caso di destinatari rientranti nelle categorie di cui alla L. 381/1991, art. 4, co. 1, e alla L. 68/99, art. 1, co. 1, il tirocinio può avere una durata di 12 mesi.
2. Il Soggetto Ospitante deve essere localizzato in uno dei Paesi ammissibili e deve essere un soggetto per il quale non siano richieste procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale da inserire al lavoro.
3. I tirocini possono essere avviati in qualunque momento, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani della Regione Abruzzo. **La data ultima di conclusione delle attività è fissata al 30 aprile 2021. La data ultima di presentazione delle domande di rimborso è stabilita al 30 giugno 2021.**

Art. 4 Risorse disponibili

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a 500.000,00 EUR (cinquecentomila/00 euro) a valere sull'Asse 1bis del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.
2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili, previa autorizzazione da parte dell'ANPAL.
3. Come stabilito dalla Scheda Misura 5bis del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, le attività sono rimborsate attraverso il ricorso a tabelle unitarie di costi standard secondo quanto disposto dal Reg. Del. (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016. In particolare, le risorse stanziare coprono i costi relativi:
 - a. al pagamento della quota di remunerazione ai Soggetti Attuatori in qualità di Soggetti Promotori, secondo le previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90 per la Misura 5. La remunerazione prevista è basata su tabelle unitarie di costi standard e parametrata in ragione dell'indice di profiling del giovane, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti.
 - b. al pagamento dell'indennità mensile ai tirocinanti il cui importo è fissato Reg. Del. (UE) 2017/90, parametrato in ragione del Paese di destinazione e della durata del tirocinio.

Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio

5.1 Cosa deve fare il NEET

1. Ai fini dell'attivazione di un tirocinio in mobilità geografica, il NEET in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 può rivolgersi ad uno o più Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori e autorizzati ad erogare la Misura 5bis del programma Nuova Garanzia Giovani ovvero ad un Cpl. I Soggetti Attuatori sono tenuti a verificare tra le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane ovvero a verificare la possibilità di individuarne una adeguata sul mercato, qualora il giovane NEET non abbia già individuato, autonomamente o con il supporto del servizio EURES, il Soggetto Ospitante. Il destinatario è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore copia del Patto di Attivazione e di eventuale Addendum, nonché copia della dichiarazione relativa al calcolo dell'indice di profiling.
2. Il giovane sceglie sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore che lo accompagna nell'incrocio e che lo accompagnerà durante tutto il percorso. Effettuata la scelta e individuato il Soggetto Ospitante, è il Soggetto Attuatore individuato dal giovane ad inoltrare, alla Regione Abruzzo, la richiesta di autorizzazione per l'attivazione del tirocinio, seguendo la procedura indicata negli Indirizzi Operativi.
3. Una volta effettuata, la scelta del Soggetto Attuatore è, in via generale, definitiva. Tuttavia, nel caso in cui, per motivate ragioni, non sia stato possibile formalizzare l'incrocio e procedere alla richiesta di

autorizzazione, e in assenza di altre proposte, il giovane può richiedere alla Regione Abruzzo di modificare il Soggetto Attuatore precedentemente scelto.

5.2 Cosa deve fare il Soggetto Attuatore

1. Ai fini dell'attivazione del tirocinio, il Soggetto Attuatore, una volta scelto dal NEET, è tenuto a convocare il giovane per verificare la possibilità di effettuare un matching tra le sue caratteristiche e aspirazioni e le opportunità di tirocinio in mobilità geografica transnazionale disponibili. E' tenuto, inoltre, a verificare, sul sistema Borsa Lavoro, la corretta scelta del Soggetto Attuatore da parte del NEET.
2. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire, dal candidato tirocinante, copia del Patto di Attivazione vigente, e dell'eventuale Addendum, nonché copia della dichiarazione rilasciata ai fini del calcolo dell'indice di profiling. La documentazione deve essere conservata agli atti nel fascicolo del destinatario,
3. Nel caso in cui non abbia disponibilità di posizioni adeguate, e il giovane non abbia individuato autonomamente un Soggetto Ospitante, il Soggetto Attuatore è tenuto ad attivare i propri canali al fine di consentire al destinatario di avviare la propria formazione on the job in mobilità geografica. Contatta il potenziale Soggetto Ospitante e verifica la possibilità di chiudere l'incrocio.
4. Una volta individuato il Soggetto Ospitante, il Soggetto Attuatore chiede l'autorizzazione all'avvio secondo le modalità e i tempi previsti dalla procedura inserita negli Indirizzi Operativi. Nel corso della procedura di autorizzazione sono avviate dalla Regione Abruzzo le verifiche sullo stato di NEET che il Soggetto Attuatore è tenuto a concludere secondo le modalità indicate negli Indirizzi Operativi.
5. Il Soggetto Attuatore predisporre e fa sottoscrivere dalle parti tutti i documenti necessari per l'avvio del tirocinio, segue l'attuazione del tirocinio e ne monitora l'andamento. Agisce da tramite tra la Regione Abruzzo e il NEET.

Art. 6 Le specifiche dell'intervento

1. Una volta che l'incrocio sia stato effettuato, il Soggetto Attuatore scelto dal destinatario su Borsa Lavoro procede a trasmettere la richiesta di autorizzazione.
2. La Misura di cui al presente Avviso deve essere autorizzata dalla Regione Abruzzo. La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa dai Soggetti Attuatori secondo le modalità e le tempistiche indicate dagli Indirizzi Operativi.
3. Le autorizzazioni sono concesse nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Avviso e negli Indirizzi Operativi.
4. Tutte le richieste di autorizzazione ad esito negativo, risolti i motivi della mancata autorizzazione, possono essere ripresentate.
4. In sede di verifiche per il rilascio delle autorizzazioni alla erogazione della Misura, l'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani avvia i **controlli sullo stato di NEET**. Per la Misura 5bis i controlli sono avviati nella medesima data in cui viene, se del caso, rilasciata l'autorizzazione. I Soggetti Attuatori concludono i controlli con riferimento alla medesima data, acquisendo opportuna Dichiarazione da parte dei giovani e l'ulteriore documentazione richiesta. Conclusi i controlli, i Soggetti Attuatori predispongono l'opportuna check list e caricano sulla piattaforma Garanzia Giovani tutta la documentazione. Essi sono tenuti a fare riferimento alla procedura di verifica dello Stato di NEET e alla modulistica di cui al cap. 5 degli Indirizzi Operativi.
5. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il tirocinio può essere avviato solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione. Nel caso in cui il tirocinio, dopo essere stato autorizzato, non venga avviato, ovvero si interrompa prima della conclusione naturale il Soggetto Attuatore deve darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità indicate negli Indirizzi Operativi, precisandone le motivazioni. In

via ordinaria, in caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, che provvede alla modifica dello stato sul sistema; in caso di rinuncia da parte del soggetto ospitante, il giovane non viene posto in stato R e può procedere a verificare altre opportunità. Il medesimo datore di lavoro non può, tuttavia, essere Soggetto Ospitante per altri tirocini a valere sul presente Avviso. In entrambi i casi, eventuali particolari e gravi motivazioni che potrebbero consentire di derogare a tali disposizioni, devono essere sottoposte al vaglio della Regione Abruzzo.

6. Nel caso in cui il tirocinio non possa essere avviato alla data indicata nella richiesta di autorizzazione, il Soggetto Attuatore è tenuto a darne comunicazione alla Regione Abruzzo e a trasmettere nuova richiesta.

7. Il tirocinio ha una durata di 6 mesi, ovvero di 12 mesi per i destinatari come individuati all'art. 3 co. 1. Non è possibile procedere a rinnovo né a proroga all'interno del Programma.

8. I progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino a un massimo di 8. La differenza deve essere dettata dal livello di complessità delle competenze da costruire.

9. Non è possibile effettuare, nel corso dello svolgimento del tirocinio a valere sulla Misura 5bis, altri tirocini, anche esterni al programma.

10. Il Soggetto Ospitante deve essere localizzato in uno dei Paesi ammissibili (Stati membri UE, EFTA, SEE e Turchia) e deve essere un soggetto non sottoposto alle norme che impongono l'evidenza pubblica per la selezione del personale. I Paesi sono elencati all'interno della procedura di misura degli Indirizzi Operativi.

11. I Soggetti Attuatori, prima dell'avvio, sono tenuti a caricare sulla piattaforma regionale Garanzia Giovani tutta la documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute negli Indirizzi Operativi, e sono tenuti a registrare la politica sulla SAP del giovane sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo al momento dell'avvio del tirocinio.

12. Per l'avvio del tirocinio deve essere redatto e sottoscritto dalle parti il *Traineeship Agreement*. Laddove il Soggetto Ospitante, in ragione di specifica normativa, sia tenuto ad utilizzare modulistica propria, i Soggetti Attuatori sono esonerati dall'utilizzo della modulistica allegata agli Indirizzi Operativi fatte salve le seguenti condizioni:

1. l'accordo redatto tra le parti (*Traineeship Agreement* o altro documento da utilizzare) deve, in ogni caso, riportare il numero di ore mensili previste e l'indicazione della provenienza dei fondi specificando in particolare che *"le attività sono finanziate dall'Unione europea attraverso l'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile-Fondo Sociale Europeo e cofinanziate con fondi nazionali"* Qualora il documento, indipendentemente dallo schema utilizzato, sia redatto in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, occorre predisporre una traduzione in italiano;
2. deve sempre essere utilizzato un registro di rilevazione delle presenze dal quale evincere le date e le ore effettive di presenza del tirocinante;
3. il registro deve essere regolarmente firmato dal tirocinante e dal tutor del Soggetto Ospitante.

13. Il tirocinio è sottoposto alla normativa vigente nel Paese di destinazione.

14. Il tirocinante, al termine del periodo di tirocinio, è tenuto a consegnare tutti gli originali del registro e delle richieste di indennità al Soggetto Attuatore che ne cura la conservazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15. Al termine del tirocinio il Soggetto Attuatore rilascia al tirocinante una attestazione relativa alla esperienza svolta e alle competenze acquisite.

16. L'indennità al NEET è richiesta alla Regione Abruzzo dal Soggetto Attuatore, con cadenza mensile. La remunerazione del Soggetto Attuatore può essere richiesta decorsi 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

17. Il Soggetto Attuatore potrà avere accesso alla remunerazione della sola scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio. Per tale procedura si fa riferimento alla nota ANPAL prot. 11274 del 9 agosto 2019. **La remunerazione di cui alla Misura 3 è riconoscibile esclusivamente nel rispetto delle procedure stabilite per l’opzione dagli Indirizzi Operativi.**

18. I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto delle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, nonché al rispetto di tutte le condizioni specifiche dettate dal presente Avviso, dal SiGeCo e dagli Indirizzi operativi ai fini dell’accesso al sostegno.

19. Con riferimento ai dati personali che saranno conferiti dai destinatari ai Soggetti Attuatori, valgono le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento.

20. Tutta la modulistica necessaria per l’attuazione della Misura è allegata agli Indirizzi Operativi.

21. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rimanda alle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, al PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, al SiGeCo e agli Indirizzi Operativi.

22. Stante il divieto di doppio finanziamento, i servizi di promozione e accompagnamento dei tirocini in mobilità transnazionale previsti dal presente Avviso, essendo interamente a valere sul Programma, non possono essere coperti da altre fonti. **I destinatari, così come i soggetti ospitanti, non sono tenuti al pagamento al Soggetto Attuatore di alcuna quota, a nessun titolo.**

Art. 7 Modalità di richiesta della quota di indennità mensile a favore del tirocinante

1. L’indennità mensile al tirocinante è riconosciuta solo al raggiungimento della soglia del 70% delle presenze mensili previste dal *Traineeship Agreement*. L’effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze.

2. All’avvio del tirocinio il Soggetto Attuatore consegna al tirocinante la modulistica da compilare per la corretta richiesta di pagamento dell’indennità e il registro composto di 6 o 12 fogli, uno per ciascun mese, debitamente vidimato su ogni pagina e compilato nei dati generali.

3. Al termine di ciascuna mensilità, il tirocinante trasmette al Soggetto Attuatore copia scansionata del foglio di registro del mese e copia scansionata della richiesta di indennità con allegata copia di valido documento di identità. Il Soggetto Attuatore, verificata la correttezza della documentazione trasmessa, procede a caricarla nella sezione rimborsi della piattaforma Garanzia Giovani Abruzzo, secondo le procedure previste. La trasmissione deve essere effettuata anche qualora non sia stato raggiunto dal tirocinante il 70% delle presenze mensili che consentono il pagamento.

4. La documentazione trasmessa viene controllata prima dall’ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrativo-contabili.

5. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.

6. Ad esito positivo, l’ufficio incaricato della gestione procede all’inserimento dei dati di pagamento sui flussi INPS. Il pagamento è effettuato esclusivamente con bonifico su conto corrente. Non è possibile effettuare bonifico su conto corrente estero. Non sono previste altre forme di pagamento.

7. Eventuali ritardi nella consegna della documentazione o nella eventuale trasmissione di documenti ad integrazione, determinano conseguenti ritardi nelle procedure di controllo e nell’invio delle richieste di pagamento all’INPS.

8. Il valore delle indennità delle singole mensilità è inserito, per Paese, negli Indirizzi Operativi sulla base di quanto stabilito dal Reg. Delegato (UE) 90/2017 che riporta gli importi mensili cumulati. L'importo è da intendersi al lordo delle trattenute di legge.

9. Il tirocinante conserva con cura gli originali del registro e delle richieste di indennità che è tenuto a riconsegnare al Soggetto Attuatore al termine del tirocinio.

10. I parametri di costo (**Allegato 1**) sono quelli indicati dal Reg. Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. In particolare, il parametro è disciplinato dall'Allegato VI Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari che stabiliscono, per la misura 5 l'importo dell'indennità dovuta al destinatario per i tirocini transnazionali sulla base del Paese di destinazione.

Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore presenta la Domanda di Rimborso decorsi 30 giorni dalla conclusione del tirocinio. L'entità del rimborso è indicata nella tabella di cui all'**Allegato 2**.

2. Il Soggetto Attuatore potrà avere accesso alla remunerazione della sola scheda 3 "Accompagnamento al lavoro" nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio. **La remunerazione di cui alla Misura 3 è riconoscibile esclusivamente nel rispetto delle procedure stabilite per l'opzione dagli Indirizzi Operativi.**

3. Il pagamento della remunerazione al Soggetto Attuatore avviene al termine del tirocinio, sulla base della verifica delle seguenti condizioni:

- a. con riferimento alla durata effettiva del tirocinio in rapporto alla durata prevista: (i) non è corrisposto alcun rimborso qualora il tirocinio non sia stato effettivamente svolto per almeno il 50% della durata prevista; (ii) viene riconosciuto un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista per il profilo qualora il tirocinio abbia avuto una durata effettiva pari o superiore al 50% ma comunque inferiore al 100% della durata prevista; (iii) viene riconosciuto l'intero importo laddove la durata effettiva corrisponda alla durata prevista;
- b. considerando la tipologia di destinatari, la condizione di cui al punto precedente non si applica ai tirocini che prevedono una durata pari a 12 mesi per i quali: (i) viene riconosciuto il 50% dell'importo qualora il tirocinio abbia una durata effettiva da 1 a 6 mesi; (ii) viene riconosciuto il 100% dell'importo qualora il tirocinio abbia una durata superiore a 6 mesi;
- c. la Misura è stata opzionata nel Patto di Attivazione dal giovane;
- d. l'erogazione della misura è stata autorizzata nei termini previsti;
- e. i destinatari sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla Scheda Misura, dall'Avviso e dagli Indirizzi Operativi;
- f. la procedura per la verifica dello Stato di NEET in accesso alla Misura è stata correttamente attuata;
- g. l'attuazione della Misura ha rispettato le prescrizioni e la tempistica dell'Avviso e degli Indirizzi Operativi;

- h. il tirocinio è effettivamente concluso da almeno 30 giorni;
- i. la Misura è stata correttamente registrata sulla SAP del destinatario da parte del Soggetto Attuatore;
- j. la data di avvio della politica inserita su Borsa Lavoro Abruzzo è la medesima data di avvio per la quale sia stata chiesta l'autorizzazione;
- k. è stata rispettata la procedura prevista per la presentazione della domanda di rimborso che risulta completa e corretta e accompagnata da tutti i documenti e giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso.

4. Salvo diverse successive disposizioni, con riferimento al periodo di ammissibilità della spesa, sono ammissibili esclusivamente attività concluse entro il 30 aprile 2021 e rendicontate entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

5. Per la determinazione della sovvenzione spettante sono applicate le UCS di cui all'art. 4, co. 3, lett. a parametrize in ragione dell'indice di profiling del giovane

6. La domanda di rimborso deve essere caricata sulla piattaforma Garanzia Giovani (<https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it>) completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso. Gli allegati e la procedura di dettaglio sono disponibili negli Indirizzi Operativi e nel Manuale di utilizzo della Piattaforma.

7. Acquisita la documentazione, l'ufficio incaricato della gestione effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, la trasmette al servizio Vigilanza e Controllo per le verifiche amministrative di competenza.

8. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.

9. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

Art.9 Monitoraggio e controllo

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche in loco poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.

3. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.

Art.10 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.

3. I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento dati nei confronti dei destinatari della formazione.

Art.11 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.

2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente al progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.

3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 12 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate e, con riferimento alla procedura e alla modulistica, agli Indirizzi Operativi.

2. Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati dal Soggetto Attuatore con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

3. Responsabile del procedimento è l'Avv. Alba La Barba, Responsabile dell'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008 del Dipartimento DPG Lavoro - Sociale.

4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

5. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it indicando in oggetto FAQ seguito dal numero della Misura per la quale si chiedono chiarimenti.

Art. 13 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello dell'Aquila.

ALLEGATO 1

La tabella relativa alle indennità per i tirocinanti, di cui al Reg. Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, rileva gli importi dell'indennità **cumulati** per i mesi di effettivo tirocinio.

La tabella di seguito riporta l'indennità mensile spettante con l'importo non cumulato fino al 6° mese e l'importo di ogni mese aggiuntivo che può essere richiesto per i tirocini fino a 12 mesi:

Paese	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese aggiuntivo
Austria	1.617,00 €	695,00 €	782,00 €	988,00 €	650,00 €	650,00 €	650,20 €
Belgio	1.501,00 €	682,00 €	658,00 €	878,00 €	586,00 €	585,00 €	585,30 €
Bulgaria	990,00 €	423,00 €	418,00 €	752,00 €	397,00 €	397,00 €	396,70 €
Cipro	1.342,00 €	512,00 €	645,00 €	817,00 €	641,00 €	538,00 €	538,20 €
Croazia	1.157,00 €	432,00 €	432,00 €	932,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €
Danimarca	1.973,00 €	867,00 €	867,00 €	1.373,50 €	808,50 €	809,00 €	808,50 €
Estonia	1.504,00 €	722,00 €	723,00 €	816,00 €	601,00 €	602,00 €	601,33 €
Finlandia	1.806,00 €	781,00 €	764,00 €	1.186,00 €	723,00 €	722,00 €	722,50 €
Francia	1.771,00 €	762,00 €	762,00 €	1.156,00 €	711,00 €	711,00 €	711,00 €
Germania	1.477,00 €	637,00 €	637,00 €	998,00 €	595,00 €	595,00 €	594,67 €
Grecia	1.402,00 €	598,00 €	598,00 €	1.076,00 €	577,00 €	577,00 €	576,83 €
Irlanda	1.788,00 €	771,00 €	771,00 €	1.163,00 €	717,00 €	717,00 €	717,30 €
Islanda	1.614,00 €	698,00 €	699,00 €	1.051,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €
Lettonia	1.204,00 €	517,00 €	517,00 €	866,00 €	485,00 €	485,00 €	484,80 €
Liechtenstein	1.978,00 €	839,00 €	839,00 €	1.312,00 €	790,00 €	789,00 €	789,50 €
Lituania	1.145,00 €	494,00 €	494,00 €	779,00 €	508,00 €	462,00 €	462,30 €
Lussemburgo	1.501,00 €	647,00 €	646,00 €	1.008,00 €	604,00 €	604,00 €	604,00 €
Malta	1.315,00 €	568,00 €	569,00 €	910,00 €	529,00 €	529,00 €	529,00 €
Norvegia	2.129,00 €	906,00 €	907,00 €	1.399,00 €	848,00 €	847,00 €	847,70 €
Paesi Bassi	1.597,00 €	753,00 €	708,00 €	1.086,00 €	661,00 €	661,00 €	661,20 €
Polonia	1.232,00 €	526,00 €	526,00 €	890,00 €	495,00 €	496,00 €	495,50 €
Portogallo	1.371,00 €	588,00 €	589,00 €	944,00 €	549,00 €	550,00 €	549,50 €
Regno Unito	1.972,00 €	848,00 €	848,00 €	1.282,00 €	787,00 €	788,00 €	787,67 €
Repubblica ceca	1.365,00 €	511,00 €	646,00 €	847,00 €	649,00 €	546,00 €	546,17 €
Romania	1.056,00 €	451,00 €	451,00 €	787,00 €	425,00 €	426,00 €	425,30 €
Slovacchia	1.293,00 €	557,00 €	558,00 €	900,00 €	519,00 €	519,00 €	519,20 €
Slovenia	1.363,00 €	582,00 €	581,00 €	939,00 €	546,00 €	545,00 €	545,30 €
Spagna	1.552,00 €	647,00 €	661,00 €	1.034,00 €	620,00 €	619,00 €	619,17 €
Svezia	1.771,00 €	762,00 €	755,00 €	1.164,00 €	709,00 €	710,00 €	709,30 €
Svizzera	1.879,00 €	700,00 €	700,00 €	1.391,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Turchia	1.194,00 €	512,00 €	512,00 €	853,00 €	481,00 €	481,00 €	481,00 €
Ungheria	1.255,00 €	535,00 €	534,00 €	899,00 €	504,00 €	504,00 €	504,33 €

ALLEGATO 2

La remunerazione del servizio si basa su tabelle unitarie di costi standard come da di cui al Reg. Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Essa è parametrata in ragione dell'indice di profiling del giovane, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti, come da tabella seguente:

PROFILING	BASSO (1)	MEDIO-BASSO (2)	MEDIO-ALTO (3)	ALTO (4)
Attività				
Promozione				
Tirocinio	200,00 EUR	300,00 EUR	400,00 EUR	500,00 EUR